

IN BREVE n. 14/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FONDI PENSIONE A RISCHIO DI NUOVE TASSE

Il trattamento fiscale dei fondi pensione è tutt'altro che fiscalmente neutro. Oltre alla deducibilità e alla aliquota dell'11% sui rendimenti, sulle prestazioni grava una imposizione fiscale "troppo" agevolata (provvedimenti di correzione attualmente in questa delicata fase di decisioni sul Tfr sarebbero inopportuni) e dagli analisti si prevede in un prossimo futuro un certo inasprimento impositivo.

**In allegato a parte articolo di Marco Liera da Sole 24 ore del 25.3.07
(documento n. 52)**

730 e DEDUZIONI

Con la Circolare 17/E l'Agenzia delle entrate dà istruzioni per i controlli sulla documentazione che deve essere esibita dai contribuenti che presentano il 730 (scadenza 30 aprile presso il proprio datore di lavoro e 31 maggio presso Caf o altri intermediari abilitati).

In particolare il Caf o il professionista abilitato debbono verificare:

- le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale);
- fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione che attesta i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- l'ultima dichiarazione in caso di eccedenza d'imposta per la quale è stato chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- la documentazione delle spese per i farmaci, costituita, ad esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale, o dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia;
- il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione Irpef del 41% o del 36% per le «spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio».

Per i medicinali da banco per i quali non è prevista la prescrizione medica è necessaria una autocertificazione sulla necessità dell'acquisto.

**In allegato a parte circolare 17/E dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2007
(documento n. 53)**

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Trattati di Roma

Data di emissione il 25 marzo 2007



RIVALUTAZIONE PER IL 2007 DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'

Il Dipartimento per le politiche della famiglia struttura di missione del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, un Comunicato relativo alla rivalutazione, per l'anno 2007, dell'assegno di maternità come previsto dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In allegato a parte Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia (documento n. 54)

PENSIONE COMPLEMENTARE e PIGNORAMENTO

La riforma della previdenza integrativa (in vigore col 1 gennaio di quest'anno DLgs 252/05) prevede norme anche in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei contributi e delle prestazioni dei fondi pensione e precisamente:

fase di accumulo – durante la fase di accumulo cioè di versamenti al fondo sia con tfr che con contributi, la posizione individuale che si va costituendo è intangibile

anticipazioni – le anticipazioni del fondo pensione per spese sanitarie sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni INPS e INPDAP, mentre le altre anticipazioni (acquisto e manutenzione prima casa, altre esigenze) non sono soggette a vincoli

riscatti – i crediti relativi ai riscatti, totali o parziali, delle posizioni costituite presso i fondi pensione non sono soggetti a vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

prestazioni integrative – le prestazioni pensionistiche integrative sia come rendita che come capitale sono sottoposte agli stessi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni INPS e INPDAP

pensioni INPS e INPDAP – le pensioni INPS e INPDAP possono essere pignorate o sequestrate sino al limite di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato fissato nella misura del trattamento minimo di pensione (per il 2007 pari a €436,14 al mese)

In allegato a parte Decreto legislativo 252/2005 (documento n. 55)

SPECIALIZZANDI e PREVIDENZA-ASSISTENZA

E' stato emanato il Dpcm sul trattamento economico dei medici specializzandi che insieme allo schema di contratto regolerà lo stato giuridico-contrattuale in attuazione a quanto disposto dalla Finanziaria 2006.

L'INPS con una propria interpretazione con la circolare 37 (per il documento vedi Brevia 11) ha emanato le disposizioni per le coperture previdenziali con iscrizione alla Gestione separata.

Poiché il medico in formazione specialistica è soggetto ad una tutela previdenziale obbligatoria ai fini pensionistici (Fondo generale Quota A dell'ENPAM) le aliquote sono: 10% per il 2006 e 16% per il 2007. Tale onere contributivo è ripartito nella misura di un terzo a carico del medico in formazione specialistica e di due terzi a carico dell'università committente.

Molti però sono gli interrogativi sulle future prestazioni di pensione con l'iscrizione a questo fondo. Certamente la posizione maturata potrà essere ricongiunta alla gestione ENPAM, ma onerosamente, e, con l'attuale normativa, sarebbe impossibile la totalizzazione sia perché andrebbe superato il limite di almeno sei anni di contribuzione, sia e soprattutto per la contemporanea iscrizione ad un Fondo pensione obbligatorio.

C'è da chiedersi come mai l'iscrizione non possa avvenire all'ENPAM con risvolti previdenziali e assistenziali più definiti.

Rimangono, inoltre, seri dubbi sull'ente che deve assicurare la copertura dell'evento malattia e infortunio e in caso di maternità l'erogazione dell'indennità di maternità.

AL VIA RIMBORSI PER CREDITI FISCALI

In aprile al via i rimborsi per crediti fiscali. Lo comunica l'Agenzia delle entrate.

Gli importi meno consistenti potranno essere riscossi dal 18 aprile e per sei mesi presso gli uffici postali presentando il modulo di rimborso, ora in distribuzione ai contribuenti, con la carte di identità.

Le somme più rilevanti saranno invece accreditate direttamente sui conti correnti postali o bancari notificati dai contribuenti all'Agenzia delle entrate oppure con l'invio al domicilio del contribuente di vaglia cambiario della Banca d'Italia.